



**Originale** 

# Città Metropolitana di Torino

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **2019**, addì **18**, del mese di **Febbraio**, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

Nominativo	Pres.	Nominativo	Pres.
de RUGGIERO NICOLA - Sindaco	SI	RUO MICHELA	SI
ARAGONA ALESSIA	SI	RUSCASSO MAURO	SI
CHITTARO ANTONIO	SI	RUSSO PASQUALE	SI
CANNAVO' CARMELA	SI	SUSSOLANO CLAUDIO	SI
COLACI MICHELE	AG	TAMBUTTO LORENZO	SI
CORNAGLIA MAURO	SI	TOMMASINO GIUSEPPE	SI
GALLO LUCIA	SI	ZECCHI LUCA	SI
LAMAGNA FERDINANDO	SI	ZEMMALE SOFIA	SI
RAVINALE LUCA	SI		

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 04/02/2000

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamata altresì la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 che ha esteso la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

<u>Comuni</u>: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria e della tassa sui servizi indivisibili per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

#### Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il decreto del 7 dicembre 2018 con il quale il termina per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto altresì il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

# Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 1) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

### Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- a) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- b) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- c) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

<u>Detrazioni:</u> i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

#### Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 con il comma 1133 lett. b) consente di confermare la stessa maggiorazione della TASI anche per il 2019

Ritenuto pertanto confermare, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,35
2	Aliquota ordinaria	1,06
3	Immobili categorie catastali C1 e C3	0,76
4	Immobili concessi in uso gratuito (come previsto dal regolamento)	0,76
5	Immobili in locazione agevolata (come previsto dal regolamento)	0,76

Detrazioni d'imposta (espresse in euro)

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
	Unità immobiliare adibita ad abitazione	
1	principale del soggetto passivo (Solo per la	
	Cat. $A1 - A8 - A9$ )	200,00

Ritenuto pertanto confermare, per l'anno 2019, le aliquote della tassa sui servizi indivisibili:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,33
2	Aliquota ordinaria	0

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti -

# **DELIBERA**

di confermare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,35
2	Aliquota ordinaria	1,06
3	Immobili categorie catastali C1 e C3	0,76
4	Immobili concessi in uso gratuito (come previsto dal regolamento)	0,76
5	Immobili in locazione agevolata (come previsto dal regolamento)	0,76

Detrazioni d'imposta (espresse in euro)

		Detrazione d'imposta -
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	(Euro in ragione
		annua)
	Unità immobiliare adibita ad abitazione	
1	principale del soggetto passivo (Solo per la	
	Cat. A1 – A8 – A9)	200,00

di confermare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,33
2	Aliquota ordinaria	0

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

#### Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti -

#### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2019 / 9 Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

— Parere Tecnico ————————————————————————————————————			
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.			
Sintesi parere: Parere Favorevole			
Data 29/01/2019	Il Responsabile di Settore Tonino Salerno		
Parere Contabile ————————————————————————————————————			
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere			
Sintesi parere: Parere Non Necessario			
Data 29/01/2019	Responsabile del Servizio Finanziario  Tonino Salerno		

# IL CONSIGLIERE TOMMASINO GIUSEPPE

# IL VICE SEGRETARIO GENERALE MIRETTI MARA

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 06/03/2019.

Rivalta di Torino, 06/03/2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE MIRETTI MARA

# DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 18/02/2019, ai sensi dell'art. 134 del TUEL - D.lgs. 267/2000, in quanto:

- x è stata resa immediatamente eseguibile;
- O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Rivalta di Torino, 06/03/2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE MIRETTI MARA